



Città di Gallipoli

SETTORE 3: Sviluppo del Territorio,
Lavori Pubblici e Ambiente

Ufficio Paesaggio, Autorizzazioni Ambientali e Parco

Invio tramite pec
Gallipoli, data e Prot. vedasi a lato

Provincia di Lecce
Servizio Tutela Ambientale e transizione ecologica.
PEC: ambiente@cert.provincia.le.it

Oggetto: d.lgs n.152/2006, L.R. n.26/2022. Verifica di assoggettabilità a VIA inerente il “Progetto di ripristino ambientale di una cava dismessa con realizzazione di un impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile da fonte solare fotovoltaica denominato “Gallipoli 01” avente potenza pari a 20 MWp ed un accumulo di 120 mW/h” in agro di Gallipoli . Proponente TOM ENERGY SRL (P.IVA 05293400759). – RISCOントRO

A riscontro della comunicazione ex art.19 comma 3 del d.lgs n.152/2006 inoltrata dal Vs. Servizio a mezzo PEC in data 14/11/2025, acquisita al prot. n. 0079367 del 24/11/2025, ed inerente la proposta progettuale evidenziata in oggetto, esaminata la documentazione pubblicata, si fa presente quanto segue.

Premesso che

- ai sensi dell'art. 65 comma 1 ter del DL n.1/2012 convertito dalla Legge n.27/2012 “Il comma 1 non si applica altresì agli impianti solari fotovoltaici da realizzare su discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento per le quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti, autorizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e in ogni caso l'accesso agli incentivi per tali impianti non necessita di ulteriori attestazioni e dichiarazioni.”
- ai sensi dell'art. 37 comma 2 della l.r. n. 51/2021 “Non sono preclusi, ancorché ricadenti in aree non idonee alla localizzazione di nuovi impianti ai sensi del r.r. 24/2010, gli interventi nelle aree interessate da cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, purché siano oggetto di un preliminare intervento di recupero e di ripristino ambientale, nel rispetto della normativa regionale, con oneri a carico del soggetto proponente”;
- Ai sensi dell'art. 20 comma 1bis del D.Lgs n.199/2021 “L'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra (...), in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, è consentita esclusivamente nelle aree di cui alle lettere a), limitatamente agli interventi per modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati, a condizione che non comportino incremento dell'area occupata, c), ((incluse le cave già oggetto di ripristino ambientale e quelle con piano di coltivazione terminato ancora non ripristinate, nonché le discariche o i lotti di discarica chiusi ovvero ripristinati,)) c-bis), c-bis.1) ((e c-ter), numeri 2) e 3), del comma 8 del presente articolo)).
- Ai sensi dell'art. 20 comma 8 del D.Lgs n.199/2021 “Nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1, sono considerate aree idonee, ai fini di cui al comma 1 del presente articolo: (...)
c) le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento.”;
c-ter) esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli impianti di produzione di biometano, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:



Città di Gallipoli

SETTORE 3: Sviluppo del Territorio,
Lavori Pubblici e Ambiente

Ufficio Paesaggio, Autorizzazioni Ambientali e Parco

1) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;

- i sensi dell'art. 16 della l.r. n.22/2019:
 - *"il recupero ambientale delle aree soggette ad attività estrattiva e/o ricerca in forza di autorizzazione di cui agli articoli 9, 22 e 35, è obbligatorio ed è a carico dell'esercente"*;
 - *"Il progetto di recupero ambientale può prevedere un assetto finale dei luoghi che determini un uso del suolo e una destinazione urbanistica diversi da quelli precedenti all'inizio dell'attività estrattiva, purché tale previsione sia coerente con gli strumenti urbanistici"*.
- Ai sensi dell'art. 32 della l.r. n.22/2019: *"Ferme restando le sanzioni di cui all'articolo 33, chiunque eserciti attività estrattiva abusiva e/o in difformità è obbligato a effettuare, a sue spese, la messa in sicurezza e il ripristino dello stato dei luoghi previa presentazione di apposito progetto al comune competente per territorio, che provvede alla sua approvazione e al relativo collaudo secondo le procedure di cui all'articolo 19."*
- ai sensi dell'art.104 del DPR n.128/1959 e dell'art.36 della l.r. n.22/2019 *"è vietato effettuare scavi minerari finalizzati alla ricerca o estrazione del giacimento, a distanza inferiore a: (omissis) b) 20 metri da strade di uso pubblico carrozzabile, autostrade, tranvie, corsi d'acqua senza opere di difesa, sostegni o cavi interrati di elettrodotti, linee telefoniche o telegrafiche, sostegni di teleferiche che non siano ad esclusivo uso dell'attività estrattiva"*.
- Ai sensi dell'art. 27 della l.r. n.22/2019 *"1 Ai fini di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), la Regione, di concerto con i comuni, provvede al censimento delle aree di cava dismesse e ne accerta lo stato in relazione alla estensione, altezza dei fronti, pericolosità idrogeologica, distanza aree urbanizzate, grado di naturalizzazione, distanza da aree boscate, contesto territoriale, presenza di rifiuti e regime di proprietà.*
2. Il censimento di cui al comma 1 è parte integrante del PRAE e definisce strategie e indirizzi per il recupero delle cave dismesse fissando le norme tecniche per il recupero e le priorità in base ai seguenti criteri:
 - a) riduzione dei rischi per la sicurezza e salute della popolazione;
 - b) riduzione della pericolosità idrogeologica;
 - c) caratteristiche e dimensioni del sito;
 - d) grado di naturalizzazione e ruolo ecologico del sito;
 - e) localizzazione e stato giuridico del sito;
 - f) caratteristiche e qualità dell'ambito paesaggistico;
 - g) densità di cave dismesse sul territorio comunale;
 - h) interferenza con aree residenziali;
 - i) grado di infrastrutturazione dell'area.*Il censimento di cui al comma 1 individua le cave dismesse suscettibili di riattivazione di cui all'articolo 13.*
4. La Regione concede finanziamenti al fine di favorire gli interventi di recupero ambientale delle aree di cui al presente articolo, con priorità per quelli all'interno delle aree protette, sulla base di proposte progettuali presentate dai comuni, dai privati singoli o associati che abbiano la disponibilità giuridica del bene, verificata la compatibilità con il PRAE.
5. Nelle aree di cui al presente articolo, il comune competente, di concerto con la Regione, qualora siano rilevati pericoli per la pubblica sicurezza e/o situazioni di emergenza igienico-sanitaria, intima al proprietario dei terreni o agli aventi diritto di eseguire, entro il termine coerente con le caratteristiche e complessità degli interventi previsti, le opere strettamente necessarie alla messa in sicurezza e bonifica dei luoghi. Nel caso di mancato adempimento, il comune effettua i suddetti interventi con addebito delle spese ai proprietari o agli aventi diritto sul fondo. "
- ai sensi dell'art.4 delle NTA del PRAE approvato con DGR. N.445/2010 *"I piani particolareggiati hanno funzione di riordino dell'attività estrattiva finalizzata al recupero del territorio sotto il profilo paesaggistico ed ambientale. I P.P., pertanto, in particolare:*
 - individuano le aree da destinare all'attività estrattiva;



Città di Gallipoli

SETTORE 3: Sviluppo del Territorio,
Lavori Pubblici e Ambiente

Ufficio Paesaggio, Autorizzazioni Ambientali e Parco

- assicurano il risanamento e il recupero delle aree già interessate da attività estrattiva, individuano le destinazioni finali o di recupero ammesse per ogni singolo giacimento. Le destinazioni devono essere determinate sulla base della tipologia di cava, dei materiali estraibili e del contesto territoriale ed ambientale in cui le cave sono ubicate;
- individuano le perimetrazioni dei ravaneti favorendo il riutilizzo del materiale;”

Tenuto conto che:

- la proposta progettuale ricade nell'area a "Vocazione estrattiva per la pietra ornamentale", nel bacino estrattivo individuato come "Giacimento del Carparo di Gallipoli" e sottoposto a Piano Particolareggiato ai sensi dell'art.4 delle relative NTA;
- con deliberazione di Giunta Comunale n.264 del 26/06/2024 "*Piano Particolareggiato del 'Giacimento del carparo di Gallipoli'. Avvio della procedura di VAS ai sensi dell'art.9 comma 2 della L.R.44/2012 e ss.mm.ii. Presa d'atto e formalizzazione della proposta di piano.*" si è preso atto ai sensi del comma 2 dell'art.9 della L.R. 44/2012, del Documento Programmatico Preliminare del Piano Particolareggiato del "Giacimento del carparo di Gallipoli" ai fini dell'avvio della procedura di VAS ed è stato inoltrato all'autorità procedente, Servizio Attività Estrattive della Regione, il DPP e la documentazione necessaria per l'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS nonché degli atti necessari per la formalizzazione della proposta;
- a seguito delle deliberazioni di Giunta Regionale n. 1671 del 27.11.2023 e n.1144 del 04.08.2025 il Comune di Gallipoli ha confermato con nota Prot. n. 0019408 del 22.03.2024 la volontà di esser delegato per l'iter finalizzato alla redazione della proposta di Piano Particolareggiato e con determinazione dirigenziale della Sezione attività estrattive n. 090/DIR/2025/00259 del 01.10.2025 "Impegno di spesa a favore dei Comuni delegati alla redazione dei Piani Particolareggiati del Piano Regionale delle Attività Estrattive" son state impegnate le somme per il Comune di Gallipoli;

ai fini dell'istruttoria in oggetto si evidenzia quanto segue.

Con riferimento al perimetro delle aree inserite nel progetto si evidenzia che la proposta presentata contiene particelle interessate da altri procedimenti in corso di istruttoria, che sicuramente interferiscono con quello in oggetto. In particolare i terreni interessati da tali procedimenti sono i seguenti.

1. I terreni oggetto di accertamento di attività estrattiva abusiva nell'ambito di attività di Polizia giudiziaria e per i quali sussiste pertanto l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell'art.32 della l.r. n.22/2019:
 - a) **p.ile 10, 11 e 69p del foglio 12** oggetto di Ordinanza n. 538 del 6/11/2024 emessa dal Comune di Gallipoli PROCEDURA COORDINATA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE -L.R. 26/2022 e ss.mm.ii. e D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI MODIFICA AI PIANI DI COLTIVAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE DI UNA CAVA ai sensi della L.R. 22/2019. "*Progetto di **recupero ambientale della cava distinta al fg. 12 p.ile 10, 11 e 69p** e modifica ai piani di coltivazione e recupero ambientale della cava distinta al fg. 11 p.lla 253p in località "Mater Gratiae".* Proponente: Mauro Mario
 - b) **p.ile 9p 40p 67p e 69p e p.ile 6p e 40p del foglio 12** oggetto di Ordinanza n. 539 del 06/11/2024 emessa dal Comune di Gallipoli: PROCEDURA COORDINATA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE -L.R. 26/2022 e ss.mm.ii. e D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI RIATTIVAZIONE PER RECUPERO AMBIENTALE E AMPLIAMENTO ai sensi della L.R. 22/2019. "*Progetto di riattivazione per recupero ambientale (fg. 12 p.ile 9p 40p 67p e 69p) e ampliamento (fg. 12 p.ile 6p e 40p) dei siti estrattivi in località "Mater Gratiae" con Valutazione Di Impatto Ambientale (ove occorre ex art. 29 d.lgs. 152/2006)".* Proponente: LU.PA. CAVE S.n.c. di Luigi e Paolo Mauro
2. **Le particelle nn. 40/p, 43/p, 69/p del foglio 12** oggetto di PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO UNICO REGIONALE – PAUR ai sensi dell'art.27 bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. art. 5 della L.R. Puglia n.26 del 8.11.2022 e ss.mm.ii. "*Progetto per la riattivazione, ampliamento e completamento di cave parzialmente*

Pec: retiinfrastrutturali.comunegallipoli@pec.rupar.puglia.it

P.I.: 01129720759 C.F.: 82000090751

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.



Città di Gallipoli


SETTORE 3: Sviluppo del Territorio,
Lavori Pubblici e Ambiente

Ufficio Paesaggio, Autorizzazioni Ambientali e Parco

estratte, commercializzazione di materiale già cavato e giacente nelle aree di proprietà, ripristino ambientale delle aree estrattive in Località SP 361 del Comune di Gallipoli (LE), nelle aree censite in catasto nel foglio di mappa n. 12 con le particelle nn. 40/p, 43/p, 69/p con una estensione di progetto di 52.561 m2 (LE)".
Proponente: LA PIETRA S.R.L.S.

All'interno del perimetro delle aree interessate dal progetto (Rilievi Planimetrici, Elaborati grafici, relazioni), vi è inoltre un terreno di proprietà comunale, censito al Foglio 12, particella 82, area dov'è stato eseguito l'Intervento di MISE dell'ex discarica rsu in contrada Madonna del Carmine del Comune di Gallipoli".

Di seguito sono riportate le aree di cui sopra evidenziate con simbolo color arancio sugli stralci progettuali.



Individuazione aree su Stralcio ELAB 4.1



Individuazione aree Stralcio ELAB 3.1



Area di Proprietà comunale al Foglio 12, particella 82

Area Ordinanza n. 539 del 06/11/2024 emessa dal Comune di Gallipoli

Area Ordinanza n. 538 del 6/11/2024 emessa dal Comune di Gallipoli

Pec: retiinfrastrutturali.comunegallipoli@pec.rupar.puglia.it

P.I.: 01129720759 C.F.: 82000090751

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.



Città di Gallipoli

SETTORE 3: Sviluppo del Territorio,
Lavori Pubblici e Ambiente

Ufficio Paesaggio, Autorizzazioni Ambientali e Parco

Per i motivi di cui sopra:

- la ricognizione delle “cave autorizzate” riportate negli elaborati della proposta progettuale non coincide con l’effettivo stato giuridico – amministrativo discendente dai provvedimenti minerari di autorizzazione all’esercizio dell’attività estrattiva agli atti;
- nonostante l’intervento proposto si configuri come “intervento di ripristino ambientale” non vi è alcun elemento negli elaborati atto ad illustrare esaurientemente quali siano gli interventi di “rispristino” anche in relazione ai richiamati obblighi di recupero preliminare di cui all’art.37 della l.r. 51/2021 e dell’art.16 della l.r. n.22/2019, obblighi che comunque devono essere posti in essere preventivamente.
- Il progetto è del tutto sprovvisto di documentazione atta a valutare l’interferenza per ciò che attiene la sicurezza con le attività estrattive del comparto e con quelle inerenti la trasformazione del materiale di cava ad oggi presenti nell’area;
- La proposta progettuale a fronte della già evidenziata individuazione incompleta ed erronea dello stato giuridico – amministrativo dei siti di cava, non apporta altresì alcun elemento teso a caratterizzare e descrivere lo stato dei luoghi con riferimento ai criteri di cui all’art. 27 della l.r. 22/2019 ed in relazione alla presenza, in particolare, di aree rinaturalizzate per la ricolonizzazione della vegetazione spontanea.

Considerato che:

- l’area di progetto ha rilevante vocazione estrattiva, correlata altresì alla presenza di “materiale di pregio” come definito dalla l.r. n.22/2019 e dal PRAE vigente, considerata peraltro come unico ambito estrattivo del “carparo”.
- Il Piano Particolareggiato del PRAE del bacino estrattivo in esame è in fase di redazione, sottoposto all’iter che vede la regione competente per il completamento dello stesso e pertanto l’individuazione delle aree “non suscettibili di ulteriore sfruttamento” non può definirsi efficace;
- nonostante la necessità di rendere compatibile qualunque proposta con il quadro di pianificazione delineato ai punti precedenti, il progetto occupa buona parte dello stesso comprensorio estrattivo, per un’estensione tale da pregiudicare l’azione di pianificazione in essere in relazione agli obiettivi di cui al richiamato art.4 delle NTA del PRAE, con riferimento, in particolare, alla funzioni di *“riordino dell’attività estrattiva finalizzata al recupero del territorio sotto il profilo paesaggistico ed ambientale”, alla individuazione delle “aree da destinare all’attività estrattiva”, delle “destinazioni finali o di recupero ammesse per ogni singolo giacimento sulla base della tipologia di cava, dei materiali estraibili e del contesto territoriale ed ambientale in cui le cave sono ubicate”, nonché alla ricognizione delle caratteristiche e criteri di cui all’art.27 della l.r. n.22/2019.*

Tutto ciò premesso e considerato si ritiene quindi che la proposta progettuale **sia non congruente con il quadro di riferimento descritto e carente nella descrizione dell’area** per il mancato riscontro di elementi che costituiscono sostanziali interferenze con le azioni previste:

- La presenza di altri procedimenti in corso sulle medesime aree, tra i quali anche quello derivante dall’accertamento di attività estrattiva abusiva;
- l’inserimento all’interno del perimetro delle aree interessate dal progetto di un’area di proprietà comunale, censita al Foglio 12, particella 82;
- la mancata esecuzione dell’intervento di ripristino ambientale e di recupero preliminare di cui all’art.37 della l.r. 51/2021 e dell’art.16 della l.r. n.22/2019;
- la carenza di documentazione atta a valutare l’interferenza per ciò che attiene la sicurezza con le attività estrattive del comparto e con quelle inerenti la trasformazione del materiale di cava ad oggi presenti nell’area;
- a fronte della già evidenziata individuazione incompleta ed erronea dello stato giuridico – amministrativo dei siti di cava, la mancanza degli elementi necessari a caratterizzare e descrivere lo stato dei luoghi con riferimento ai criteri di cui all’art. 27 della l.r. 22/2019 ed in relazione alla presenza, in particolare, di aree rinaturalizzate per la ricolonizzazione della vegetazione spontanea;



Città di Gallipoli

**SETTORE 3: Sviluppo del Territorio,
Lavori Pubblici e Ambiente**

Ufficio Paesaggio, Autorizzazioni Ambientali e Parco

- il fatto che la proposta interessa buona parte del comprensorio estrattivo, per un'estensione tale da pregiudicare l'azione di pianificazione in essere in relazione agli obiettivi di cui al richiamato art.4 delle NTA del PRAE nella redazione del Piano Particolareggiato del 'Giacimento del carparo di Gallipoli.

In assenza della risoluzione delle incongruenze descritte il parere di questo Ufficio è da intendersi non favorevole.

Si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

La RUP

Ing. Valentina NICOLARDI

La Dirigente del Settore 3

Ing. Luisella GUERRIERI